

NOVA SENSING

Periodico - Febbraio 2013

PERCHE' GENTE NUOVA

Gente che intende in modo nuovo il vivere civico, persone che amano la giustizia ed il vivere civile: il concetto di rispetto e di onestà morale ed intellettuale espresso da un gruppo non omogeneo di uomini e donne uniti dal senso di responsabilità verso l'altro.

Uomini e donne capaci di critica super partes e con cognizione di causa del perché dei valori: non impegno politico, ma politica dell'impegno. Non colori di appartenenza, ma calore di appartenenza al genere umano, quello nobile del sentimento del rispetto e della condivisione della Giustizia.

“UNA GOCCIA NEL MARE...” LA SOLIDARIETA' DI “GENS NOVA” DALLE SUE ORIGINI AD OGGI

“ANNO 2011”

Taranto, 18 gennaio 2011 (*) – Iniziativa di solidarietà a sostegno dell'iniziativa relativa alla presentazione del libro “Il sintomo della vita” di Gianni Santeramo. Erogazione contributo.

L'Associazione Culturale “Gens Nova” nella seduta del Consiglio Direttivo datata 15.12.2010, con parte del ricavato ottenuto dalla vendita dei biglietti effettuata in occasione della serata di beneficenza “NATALE E'... 2010” nonché grazie ad altri contributi ricevuti in occasione della medesima manifestazione, ha deliberato l'erogazione di un contributo pari ad € 200,00 (duecento/00) in favore delle figlie dell'Agente della Polizia di Stato Gianni Santeramo, mediante emissione di due buoni fruttiferi postali intestati alle due bimbe minori.

Bari, 11 marzo 2011 – Iniziativa di solidarietà in favore del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari. Donazione.

Nell'ambito delle iniziative di beneficenza e solidarietà già intraprese anche in passato, l'Associazione Culturale “Gens Nova”, come da deliberazione del Consiglio Direttivo datata 15.12.2010, con parte del ricavato ottenuto dalla vendita dei biglietti effettuata in occasione della serata di beneficenza “NATALE E'... 2010” nonché grazie ad altri contributi ricevuti in occasione della medesima manifestazione, ha donato un **ELETTROCARDIOGRAFO PORTATILE** marca **CARDIOLINE** modello **AR600ADV RECORDER IEC (3 canali - 12 derivazioni)**, in grado di soddisfare esigenze di diagnosi elettrocardiografiche sempre crescenti.

Tale apparecchiatura è stata donata per migliorare l'efficienza delle prestazioni medico-sanitarie che vengono effettuate in occasione dei numerosi controlli di routine, a beneficio dei piccoli degenti durante il necessario periodo di permanenza all'interno della predetta struttura ospedaliera.

SOMMARIO

L'editoriale del presidente	4
Il sintomo della vita	4
Progetto di formazione-informazione MDVAEP	5
Iniziativa di solidarietà	5
Assistenza educativa specializzata: il punto della giurisprudenza	6
L'evasione fiscale	8
Riforma penaltributaria ex decreto legge n. 138 del 2011: rilievi critici	12
Il socio Mauro Lopopolo premiato a Mestre	14
Diritto di accesso alle dichiarazioni dei redditi del convivente dell'ex coniuge	15

Periodico interno dell'Associazione culturale “GENS NOVA”

Capo redattore: Loredana Caroli

Autori testi: Antonio Genchi, Luca Lombardi, Valeria Liso, Pubblika Ufficio stampa, Francesca Romana Rizzi, Maria Teresa Misino, Annalaura Consiglio

Impaginazione e grafica: Alessandro Abrusci

Info: rivistagensnova@libero.it - gensnova@libero.it - www.gensnova.com



Avv. Antonio Maria La Scala

L'Editoriale del Presidente

Carissimi soci e amici, eccoci al nostro consueto appuntamento con questa bella rivista, anche questo numero si presenta ricco, grazie ai vostri validi contributi che speriamo siano sempre numerosi. Di seguito, troverete ben tre articoli sul convegno del 5 ottobre scorso, proprio perché abbiamo voluto dare spazio a tutti coloro che ne hanno voluto scrivere e il risultato è sicuramente quello di rendere più chiaro ed esaustivo l'argomento trattato. I temi affrontati negli altri articoli sono stati molto vari e sono convinto che ancora una volta vi piacerà leggerci, rendervi edotti e magari partecipare a Gens Nova anche così. Grazie!

Avv. Antonio Maria La Scala

Taranto, 18 gennaio 2011 – L'Associazione Culturale "Gens Nova" ha partecipato all'iniziativa riguardante la presentazione del libro: **"IL SINTOMO DELLA VITA" di Gianni Santeramo**

Interventi: **Dott. Enzo Giuseppe Mangini**, Questore della Provincia di Taranto; **Dott. Francesco Salmeri**, Dirigente del XV° Reparto Mobile Polizia di Stato Taranto; **Dott. Giuseppe Mazzarino**, Gazzetta del Mezzogiorno; **Don Santo Guarino**, Cappellano della Polizia di Stato della Questura di Taranto; **Francesco Cosa**, Assistente della Polizia di Stato e Consigliere Comunale; **Rosario Lima**, Segretario Generale Provinciale SILP per la CGIL.

L'opera è stata curata e realizzata da Gianni Santeramo, nei giorni in cui combatteva la sua grave malattia. Il libro è stato fortemente voluto dai familiari e dagli amici intimi (Unione Tipografica Bari Editore, pagg. 50).

L'intero ricavato è stato devoluto, come richiesto dall'autore, alle figlie.

Gianni Santeramo Agente della Polizia di Stato deceduto in data 18 Gennaio 2008.

E' la storia, ma sarebbe meglio definirla "la favola di **Giovanni Santeramo**" e della sua passione per la scrittura e per la vita.

Giovanni nasce a Taranto il 24.11.1969, primo di due figli, cresce in una famiglia operaia dalla quale attinge una formazione fondata su basi solide e sani principi, quali il rispetto per il prossimo, l'abnegazione per il lavoro e l'amore per la vita. Frequenta il 3° anno di un istituto professionale dove si qualifica come operaio specializzato. A 19 anni vince il concorso e diventa un Agente di Polizia di Stato. Di lì a poco conosce il dolore con la scomparsa del

padre avvenuta prematuramente. Questo evento luttuoso segnerà fortemente la sua vita e la sua spiccata sensibilità. Con l'affetto della moglie e delle figlie, alle quali presta le amorevoli attenzioni di marito e padre, nei momenti liberi si dedica alla sua passione: la scrittura.

In attesa di trovare un editore pubblica i primi capitoli su un blog da lui appositamente curato <http://giannisanteramo.blogspot.com/>.

Giovanni ha già in mente la copertina del suo libro... è un autoscatto che risale al Natale 2007. Il libro è un meraviglioso viaggio in un universo di emozioni, l'introspezione di chi cammina con coraggio verso un destino incomprensibile, sorretto e sostenuto sempre da un immenso incondizionato amore, quello regalato e dispensato a tutti coloro che hanno attraversato la sua vita e condiviso almeno un momento il suo percorso.


Una mano aperta e tesa verso quella vita che non ha mai rinnegato, una mano tesa verso l'esperienza, l'amore, la difficoltà, la speranza, il dolore, la dignità, e sulla quale ha voluto rappresentare la continuazione del suo essere, le sue due creature.

Quando tutto diventa dolore e il futuro è negato, indaffarati dai mille impegni e inutili bisogni, tutto intorno a noi diventa sintomo... "il sintomo della vita".

Purtroppo Giovanni non è riuscito a sconfiggere il male diagnosticato, un Linfoma di Hodgkin. La notte del 18 gennaio 2008 rinasce al cielo.

Evento con ingresso libero presso il Salone degli Specchi del Comune di Taranto – Piazza Castello, con inizio alle ore 17:00.

Antonio Genchi



Torremaggiore (FG), 10 maggio 2011 – L'Associazione Culturale "Gens Nova" ha attivato il progetto divulgativo di formazione-informazione MDVAEP (Manovre di Disostruzione delle Vie Aeree in Età Pediatrica) sul primo soccorso dal tema: **"MANOVRE CORRETTE DI DISOSTRUZIONE DA CORPO ESTRANEO E RIANIMAZIONE PEDIATRICA"**. Erogazione contribuito.

L'Associazione Culturale "Gens Nova", come da deliberazione del Consiglio Direttivo datata 24.03.2011, ha erogato un contributo di euro 500,00 (cinquecento/00) per la realizzazione di una lezione interattiva di primo soccorso e manovre di disostruzione pediatrica in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Gruppo Volontari del Soccorso di Torremaggiore (FG).

Tale evento è stato promosso per fornire indicazioni sul comportamento da tenere in caso di ostruzione da corpo estraneo nelle vie respiratorie in un bambino, con conseguente necessità di attivare un soccorso organizzato, gestendo efficacemente la situazione in arrivo dei sanitari. L'obiettivo primario è quello di arrivare a informare più persone possibili che vivono e lavorano accanto ai bambini con l'intento di dare una serie di indicazioni utili a fronteggiare situazioni complesse e di emergenza, dotandole anche di manuali operativi illustrati con le manovre salva bimbi, che possono fare la differenza di intervento specialmente nelle mense delle scuole, a casa e/o in circostanze varie nei luoghi comuni della vita quotidiana. La lezione è stata tenuta dal Referente Regionale Puglia e Basilicata per le MDVAEP, **Dott. Emilio Antonio Amoroso** coadiuvato da personale specializzato della Croce Rossa Italiana del Comitato locale di Torremaggiore (FG). L'evento formativo gratuito è stato aperto a tutti coloro che hanno desiderato partecipare (genitori, nonni, maestre di asili e insegnanti di scuole elementari).

Il progetto formativo-divulgativo si è svolto presso il Salone delle Suore Ancelle di Torremaggiore (FG), dalle ore 16:00 alle ore 19:00 del 10 maggio 2011.

Luca Lombardi

Torremaggiore (FG), 14 marzo 2012 – **Iniziativa di solidarietà in favore dell'Associazione Mirko Valerio Emanuele con sede in Via Santa Caterina da Siena n. 38 – Torremaggiore (FG). Erogazione contribuito.**

L'Associazione Culturale "Gens Nova", con il ricavato della vendita dei biglietti effettuata in occasione della serata di beneficenza **"NATALE E'... 2011"** nonché grazie ad altri contributi ricevuti in occasione della medesima manifestazione, ha devoluto la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) all'Associazione **Mirko Valerio Emanuele** di Torremaggiore (BA), a sostegno dell'iniziativa per l'acquisto di un'apparecchiatura **micro pompa per infusione** da destinare a titolo di donazione al reparto pediatrico dell'Ospedale "MASSELLI MASCIA" di San Severo (FG).

La pompa di infusione è un dispositivo tecnologicamente all'avanguardia che garantisce un'alta precisione di flusso e dosaggio dei farmaci; notifica gli errori e le situazioni di emergenza con una luce LED e segnale acustico, sistema d'allarme visivo e sonoro simultaneo. E' dotata inoltre di funzionalità K.V.O. (anti ostruzione vene) al fine di prevenire il rischio dell'ostruzione delle vene dovuta alla coagulazione sanguigna.

L'obiettivo è stato raggiunto come da informazione inserita nell'elenco delle iniziative intraprese pubblicate sul sito www.mirkovalerioemanuele.xoom.it

La storia: il piccolo Mirko Valerio Emanuele è nato a Torremaggiore (FG) il 16.06.1996. Già dai primi giorni di vita dava segni di malessere, palesato da un'anemia. Ed è così che è iniziato il calvario dei genitori peregrinando in vari ospedali: San Severo, Napoli, ecc, giungendo infine al "Gaslini" di Genova dove fu diagnosticata la patologia che affliggeva il bimbo. Mirko era affetto da una sindrome molto rara chiamata PEARSON.

La sindrome di Pearson, colpisce i mitocondri delle cellule. E' una malattia molto rara, evolutiva e con diagnosi infausta, non riconosciuta dallo Stato e per questo non tenuta in considerazione dalla ricerca ufficiale.

I genitori hanno in tutti i modi cercato di fargli vivere una



Assistenza educativa specializzata: il punto della giurisprudenza

Recentemente il Consiglio di Stato, riformando la sentenza emessa dal Tar Veneto, ha accolto il ricorso proposto in primo grado dai genitori di un bambino autistico e stabilito tra l'altro l'obbligo per il Comune di provvedere all'assistenza educativa specializzata per il bambino disabile. Il Consiglio di Stato ha preso in considerazione oltre alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità una serie di norme tra le quali:

- 1) l'articolo 13 della legge n. 104 del 1992 (rubricato "integrazione scolastica"), che al 1° comma afferma: "l'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nell'università si realizza anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio – assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano appositi accordi di programma; mentre al terzo comma stabilisce: "nelle scuole di ogni ordine e grado, resta fermo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia degli alunni con handicap fisici o sensoriali;
- 2) il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, Trasferimento di funzioni a regioni ed enti locali) che all'art. 42 (rubricato "assistenza scolastica") stabilisce: "Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro

Luca Lombardi



o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: l'assistenza ai minorati psico-fisici."; mentre al successivo art. 45 (rubricato "attribuzione ai comuni") 1° comma, prevede che "le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale;

3) l'art. 139 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (rubricato "trasferimenti alle province ed ai comuni"), che al 1° comma stabilisce: "Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

4) l'articolo 40 della legge n. 104 del 1992 (rubricato "compiti dei comuni"), che al 1° comma stabilisce: " i comuni, anche consorziati tra di loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscono loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti".

Il Consiglio di Stato prende in considerazione anche le giurisprudenze del TAR Lombardia e TAR Puglia, le quali hanno evidenziato che: "all'insegnante di sostegno spetta una contitolarità nell'insegnamento, essendo egli

un insegnante di tutta la classe chiamato a garantire un'adeguata integrazione scolastica (con la conseguenza che egli deve essere inquadrato a tutti gli effetti nei ruoli del personale insegnante), diversamente l'assistente educatore svolge un'attività di supporto materiale individualizzato, estranea all'attività didattica in senso stretto, finalizzata ad assicurare la piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi, principalmente attraverso lo svolgimento di attività di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessità ai fini di una loro piena partecipazione alle attività scolastiche e formative, precisando inoltre che le competenze comunali non attingono al generale bisogno educativo (rientrante nella sfera delle attribuzioni statali), ma riguardano gli interventi volti a facilitare il percorso formativo dei diversamente abili, e quindi sono sussidiari e strumentali rispetto al suddetto bisogno.

*(articolo apparso sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 20 ottobre 2012)

Valeria Liso



© PH Alessandro Abrusci



© PH Alessandro Abrusci

L'evasione fiscale

L'evasione fiscale. Tragica realtà che affligge i tempi nostri, ma c'è chi ci crede e combatte per minare e porre fine alla sua dilagante estensione.

E se il Premier Monti giustifica l'utilizzo di strumenti forti per aggredire e fronteggiare questa emergenza è bene che lo stesso cittadino prenda atto di quali armi sono stati dotati gli organi competenti.

Con questo obiettivo l'Associazione Culturale "Gens Nova" di Bari, con la collaborazione dell'ANFI - Associazione Nazionale Finanziari d'Italia, Associazione Avvocati di Barletta, Associazione Dottori Commercialisti di Trani e l'Anvu - Associazione professionale Polizia Locale d'Italia, lo scorso 5 ottobre ha organizzato il convegno dal titolo Nuovi strumenti nella lotta di contrasto ai reati tributari e tutela del contribuente presso l'Università Lum Jean Monnet Strada Provinciale Andria Trani (Uscita Trani Nord).

Una tavola rotonda che ha visto il consenso di oltre duecento persone in platea mentre relatori esperti hanno dibattuto animatamente sul tema dell'evasione fiscale in modo puntuale e coinvolgente.

"Lo scopo del convegno - ha precisato **Francesca Romana Rizzi**, moderatrice dell'evento - è stato quello di mettere in luce gli aspetti critici della riforma penal-tributaria del 2011, che rischia di criminalizzare anche comportamenti privi di frode. Una riforma che, come ha sottolineato l'avv. **Antonio Maria La Scala**, docente di Diritto Penale Commerciale presso la "Lum" - "ha da un lato inasprito il trattamento sanzionatorio per i reati tributari e dall'altro ridotto benefici di legge agli autori del reato. Ciò potrebbe comportare disparità di trattamento con altrettanti reati di pari gravità".

Ampio il confronto che ha colto, tra le altre, le riflessioni del

Sostituto Procuratore **Luigi Scimè**, in merito al rapporto tra processo penale e procedimento tributario, "due binari paralleli che allo stesso tempo, devono necessariamente avere un legame fortissimo" tenendo conto delle loro possibili e reciproche influenze.

Anche **Antonio Felice Uricchio**, Ordinario di diritto tributario dell'Università di Bari, ha sottoposto all'attenzione dei presenti un tema che sollecita riflessioni di carattere teorico e applicativo alla luce delle recenti modifiche relative a "quali sono i fatti costituenti reato per applicare l'indeducibilità dei costi da reato", mentre **Carmelo Salamone**, Capitano Gruppo GdF BT con dati alla mano ha esposto l'evolversi delle indagini finanziarie dopo la manovra Monti.

Positivi i commenti del Rettore dell'Università "LUM Jean Monnet" **Emanuele Degennaro**, dell'avv. **Carlo Barracchia**, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Trani, e del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trani **Antonio Soldani**, che hanno sostenuto l'iniziativa promossa con la collaborazione di PUBBLIKA.Ufficio stampa.

"È stato un incontro dove il contraddittorio tra i relatori ha entusiasmato il pubblico ed evidenziato punti di vista differenti su medesimi aspetti - ha dichiarato La Scala, presidente dell'Associazione Culturale "Gens Nova" - Ormai è chiaro che la lotta all'evasione debba avere la priorità e su questo tutti siamo d'accordo".

PUBBLIKA
Ufficio stampa
Pubblica.net@libero.it

Trani (BT), 05 ottobre 2012 - L'Associazione Culturale "Gens Nova" in collaborazione con l'A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanziari d'Italia), l'Associazione Avvocati di Barletta "Sabino Casamassima", l'ODEC (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) di Trani e la L.U.M. (Libera Università Mediterranea) "Jean Monnet" di Casamassima (BA) e l'A.N.V.U. (Associazione Nazionale Polizia Locale d'Italia), ha organizzato il convegno dal tema:

"NUOVI STRUMENTI NELLA LOTTA DI CONTRASTO AI REATI TRIBUTARI E TUTELA DEL CONTRIBUENTE".

Interventi per i saluti: **Prof. Emanuele De Gennaro**, Rettore Università L.U.M. Jean Monnet; **Avv. Carlo Barracchia**, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Trani; **Dott. Antonio Soldani**, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trani.

Ha introdotto e moderato la **Dott.ssa Francesca Romana Rizzi**.

Interventi di relazione: **Dott. Luigi Scimè**, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ("Rapporti tra procedimento tributario e processo penale"); **Prof. Antonio Felice Uricchio**, Ordinario di diritto tributario Università degli Studi di Bari e Preside della II Facoltà di Giurisprudenza Taranto ("L'indeducibilità dei costi da reato"); **Cap. Carmelo Salamone**, Capitano Gruppo Guardia di Finanza BT ("Le indagini finanziarie dopo la manovra Monti"); **Prof. Avv. Antonio Maria La Scala**, Penalista del Foro di Bari, Docente di Diritto Penale presso l'Università L.U.M. "Jean Monnet" nonché Presidente Nazionale dell'Associazione Gens Nova ("La riforma dei reati tributari del settembre 2011").

Il programma dell'evento ha avuto inizio con una breve introduzione a cura della Dott.ssa Francesca Romana Rizzi, moderatrice dell'incontro, che ha precisato lo

scopo del convegno finalizzato a mettere in luce gli aspetti critici della riforma penal-tributaria del 2011, che rischia di criminalizzare anche comportamenti privi di frode. Una riforma che, come ha sottolineato il Prof. Avv. Antonio Maria La Scala, "ha da un lato inasprito il trattamento sanzionatorio per i reati tributari e dall'altro ridotto benefici di legge agli autori del reato. Ciò potrebbe comportare disparità di trattamento con altrettanti reati di pari gravità".

Ampio il confronto che ha colto, tra le altre, le riflessioni del **Dott. Luigi Scimè**, in merito al rapporto tra processo penale e procedimento tributario, "due binari paralleli che allo stesso tempo, devono necessariamente avere un legame fortissimo" tenendo conto delle loro possibili e reciproche influenze.

Anche il **Prof. Antonio Felice Uricchio**, Ordinario di diritto tributario dell'Università di Bari, ha sottoposto all'attenzione dei presenti un tema che sollecita riflessioni di carattere teorico e applicativo alla luce delle recenti modifiche relative a "quali sono i fatti costituenti reato per applicare la indeducibilità dei costi da reato", mentre il **Cap. Carmelo Salamone**, ha illustrato i dati relativi all'evolversi delle indagini finanziarie dopo la manovra Monti.

Cosa è cambiato: il Decreto Legge n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, ha apportato **importanti modifiche alla disciplina dei reati tributari**. Vediamo quali sono le soglie e i reati puniti.

In particolare c'è stato un forte abbassamento delle soglie di punibilità delle fattispecie di:

- **dichiarazione fraudolenta** mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000);
- **dichiarazione infedele** (art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000);
- **omessa dichiarazione** (art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000).

Con l'introduzione della nuova legge, in tema di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, è prevista



© PH Alessandro Abruci

la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni nel caso si evada un'imposta di 30.000 euro (in precedenza erano 77.468,53 euro), con riferimento a taluna delle singole imposte e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a 1.000.000,00 di euro (in precedenza erano 1.549.370,70 euro).

Il delitto di dichiarazione infedele è punito con la reclusione da uno a tre anni, quando congiuntamente l'imposta evasa, con riferimento a taluna delle singole imposte, è superiore a 50.000,00 euro (in precedenza erano 103.291,38 euro) e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque è superiore a 2.000.000,00 di euro (in precedenza erano 2.065.827,60 euro).

Mentre l'omessa dichiarazione è punita con la reclusione da uno a tre anni quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000,00 euro (in precedenza erano 77.468,53 euro).

La Legge n. 148/2011, abrogando il comma 3 dell'art. 2 e il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000, ha totalmente **eliminato le ipotesi attenuate** connesse alle fattispecie di utilizzazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Abrogando i commi di cui sopra, si elimina la pena ridotta della reclusione da sei mesi a due anni nel caso in cui i documenti falsi siano superiori a 154.937,07 euro. Scatterà, infatti, sempre la sanzione base della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, a prescindere dagli importi indicati nelle fatture per operazioni inesistenti.

Questa modifica suscita delle perplessità sulla ragionevolezza stessa del sistema che si viene a delineare.

Infatti, un contribuente che presenta una dichiarazione fraudolenta contabilizzando fatture false per poche decine di euro rischia la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, mentre se quella dichiarazione viene del tutto omessa andrà incontro alla reclusione da uno a tre anni. Senza dimenticare che per essere perseguibile, colui che omette di presentare la dichiarazione, deve evadere un'imposta superiore a 30.000,00 euro!


L'art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000 prevede una riduzione della pena e la non applicazione delle pene accessorie se, "prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.

La Legge n. 148/2011 è intervenuta comprimendo l'ammontare della riduzione della pena da un mezzo ad un terzo.

Il contribuente per poter beneficiare del patteggiamento in sede penale dovrà estinguere ai fini fiscali il debito tributario costituente delitto e corrispondere le sanzioni. È curioso il fatto che l'estinzione del debito venga richiesta anche per reati in cui non sorgono "debiti tributari" (es.: occultamento di documenti contabili), per cui non si capisce come si debba comportare un contribuente che intenda beneficiare del **patteggiamento**.

Il timore è che la minore appetibilità della circostanza attenuante (diminuzione della pena ridotta dalla metà ad un terzo) stante la sua connessione con il "patteggiamento", potrebbe tradursi in un minore accesso al rito alternativo e in un conseguente aumento del numero dei processi penali tributari.

Altra importante novità è stata l'introduzione del comma 2-bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 74/2000, che prescrive che per le fattispecie dichiarative (dichiarazione fraudolenta,



dichiarazione infedele, omessa dichiarazione), per il reato di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti e per quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, l'istituto della sospensione condizionale della pena non si applica nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari;
- l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro.

In tema di termini di prescrizione per tutte le fattispecie dichiarative, per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e per quello di distruzione e occultamento di documenti contabili, sono elevati di un terzo: da 6 anni passano a 8 anni. In caso di interruzione dei termini di prescrizione passano da 7 anni e mezzo a dieci anni.

Nessuna novità si registra in ordine ai termini di prescrizione previsti per le fattispecie di:

- omesso versamento di ritenute certificate;
- omesso versamento Iva;
- indebita compensazione;
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

L'aumento dei termini di prescrizione di alcuni reati rappresenta un "incomprensibile dietrofront" rispetto a una delle principali linee di intervento della precedente riforma penale tributaria: l'omogeneizzazione dei tempi di prescrizione dei delitti tributari a quelli ordinari.

L'incontro si è concluso con il consenso di oltre duecento persone in platea ed ha visto il dibattito sull'evasione fiscale affrontato in maniera puntuale e coinvolgente.

Positivi i commenti del Rettore dell'Università "LUM Jean Monnet" Dott. Emanuele De Gennaro, dell'Avv. Carlo Barracchia, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Trani

e del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trani Dott. Antonio Soldani, che hanno sostenuto l'iniziativa.

"È stato un incontro dove il contraddittorio tra i relatori ha entusiasmato il pubblico ed evidenziato punti di vista differenti su medesimi aspetti - ha dichiarato il Prof. Avv. Antonio La Scala, Presidente dell'Associazione Culturale "Gens Nova" - Ormai è chiaro che la lotta all'evasione debba avere la priorità e su questo tutti siamo d'accordo".

L'evento formativo, patrocinato dalla Provincia BAT, ha avuto lo scopo di fornire una concreta occasione di aggiornamento professionale sulla specifica materia per gli esperti del settore (avvocati, commercialisti) e gli operatori delle forze dell'ordine che si occupano dell'accertamento degli illeciti tributari (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Ufficio Antifrode, Ufficio Antiriciclaggio, ecc.).

L'evento è stato accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani e dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trani con l'attribuzione di n. 03 crediti formativi e si è svolto presso la sede L.U.M. - S.P. Andria-Trani (uscita Trani Nord), con inizio alle ore 17:00.

Antonio Genchi



© PH Alessandro Abruci

Riforma penaltributaria ex decreto legge n. 138 del 2011: rilievi critici

In data 5 ottobre, presso l'Università LUM Jean Monnet (Trani), si è svolto un interessante convegno dal titolo **“Nuovi strumenti nella lotta di contrasto al reato tributario e tutela del contribuente”** organizzato da Gens Nova e che ha visto protagonisti, in qualità di relatori, il **Capitano Carmelo Salamone** (Capitano Gruppo GdF Barletta); **Dott. Luigi Scimè** (Sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani); **Prof. Avv. Antonio Maria La Scala** (Presidente Nazionale dell'Associazione culturale Gens Nova e docente di diritto penale presso l'Università LUM Jean Monnet.); **Prof. Antonio Felice Uricchio** (Docente di diritto tributario presso l'Università degli studi di Bari). L'evento è stato moderato dalla **Dott.ssa Francesca Romana Rizzi**.

L'evento ha riscosso un enorme successo di pubblico.

Data la rilevanza dell'argomento trattato nel convegno, se ne propone una sintesi senza pretese di esaustività sul tema.

Il decreto legge n. 138 del 2011, convertito in Legge n. 148/2011, ha apportato importanti modifiche alla disciplina sostanziale e procedurale dei reati tributari di cui al Dlgs. 74/2000.

Se la ratio ispiratrice del Dlgs. 74 del 2000 era imperniata sulla repressione penale limitata ai fatti caratterizzati da rilevante offensività per gli interessi dell'erario, con il rinnovato quadro normativo sembra essere venuto meno tale criterio nell'ottica di una cieca repressione degli illeciti tributari – o presunti tali – che rischia di criminalizzare comportamenti, che nulla hanno a che vedere con l'evasione fiscale.

Prima di soffermarci sui rilievi problematici cui ha dato luogo la riforma, è bene tracciare la nuova mappa dei reati tributari alla luce della Legge n. 148/2011:

1) vi è stato un abbassamento delle soglie di imposta evasa cui segue l'applicazione della sanzione penale; 2) è stato disposto

un allungamento dei termini di prescrizione e se si vuole patteggiare occorrerà pagare quanto accertato dal fisco; 3) è più difficile beneficiare della sospensione condizionale della pena; 4) aumentano le tutele per chi ha debiti con il fisco.


Un primo profilo critico va colto con riguardo sia alla fattispecie della dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.Lgs. 74/2000 così come riformato dal decreto legge n. 138 del 2011) mediante annotazione di fatture false, sia per l'emissione, per le quali non è più operante l'attenuante, che beneficiava l'agente della reclusione da 6 mesi a 2 anni per il caso in cui l'ammontare delle fatture, o di altri documenti all'uopo predisposti o emessi per operazioni inesistenti, fossero inferiori a 154.937,07 euro. Con l'abbassamento delle soglie di imposta evasa e con l'abrogazione dell'attenuante ex art. 2 D.Lgs. 74/2000 il rischio è che nella scure del legislatore finiscano indistintamente sia colui, che contabilizza in dichiarazione o emette fatture con importi falsi per poche decine di euro sia colui che utilizza documenti fittizi per cifre milionarie.

Tale situazione presta il fianco ad un paradosso kafkiano ove si pensi che nel caso in cui il contribuente, autore della dichiarazione fraudolenta, ne ometta la presentazione va al massimo in contro alla reclusione da 1 anno a 3 anni, semprechè l'imposta evasa sia superiore a 30 mila euro, perchè altrimenti la sua condotta non assume rilievo penale.

Orbene, in materia di dichiarazioni, il nuovo impianto normativo ha determinato un abbassamento sia delle soglie che dell'importo percentuale di riferimento.

Il delitto di dichiarazione fraudolenta realizzata mediante altri artifici (art 3 D.Lgs. 74/2000), nella disciplina pre- riforma, era integrato allorché l'imposta evasa era superiore a 77.468,53 euro e l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione era superiore al 5% di quelli dichiarati ovvero era superiore a 1.549.370,70 euro.

Ora, invece il contribuente risponderà di tale reato quando l'imposta evasa sia superiore a soli 30 mila euro e se l'ammontare complessivo degli elementi fittizi è superiore a 1 milione di euro.



La dichiarazione infedele (art. 4 74/2000) si configurava quando ricorrevano cumulativamente due elementi: l'imposta evasa era superiore, con riferimento ad una singola imposta, a euro 103.291,38 e l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione superava del 10% quelli dichiarati ovvero era superiore a 2.065.827,60 euro. Ora i parametri per l'applicazione della sanzione – reclusione da 1 a 3 anni – sono nettamente più bassi in quanto la somma evasa è di 50.000 euro, mentre l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione deve superare i 2 milioni di euro. Infine, l'omessa presentazione della dichiarazione si configurava, quando l'imposta evasa era superiore, in riferimento alle singole imposte, a 77.468,53 euro, ora scatta con l'evasione di soli 30 mila euro.

In tale rinnovato quadro normativo sono rinvenibili importanti novità procedurali.

La manovra tributaria delineata decreto legge n. 138 del 2011, prevedendo l'abbassamento delle soglie, che fanno scattare i reati tributari, ha determinato una serie di effetti a cascata non tutti dai risvolti pratici positivi.

E', infatti, diventato alto il rischio di essere sottoposti a procedimento penale a seguito di accertamenti fiscali.

Nulla quæstio se la manovra, così delineata, portasse a denunciare alla procura della pubblica soltanto la notizia criminis relativa ai soli evasori fiscali e non anche quella relativa ai contribuenti, che compiono violazioni derivanti non da fatti delittuosi ma da banali errori e irregolarità prive di fraudolenza.

Dunque, è chiaro che si corra il rischio di vanificare addirittura principi cardine del sistema penale facendo scattare a carico del contribuente – non evasore – un procedimento penale per fatti, che in realtà non hanno una rilevanza penale perchè commessi senza intenzione.

Il contribuente condannato per uno dei reati tributari – eccezion fatta per gli omessi versamenti delle indebite compensazioni e della sottrazione fraudolenta – non beneficerà della sospensione condizionale della pena qualora l'imposta evasa superi i 3

milioni di euro e sia superiore al 30% del volume degli affari. Ove il contribuente intenda, prima dell'apertura della fase dibattimentale in primo grado, estinguere i debiti tributari, anche avvalendosi di procedure conciliative, potrà fruire della diminutio della pena solo dopo aver estinto il debito fino ad un terzo del suo ammontare e non più fino alla metà.

Inoltre, se volesse patteggiare la pena in sede penale dovrà estinguere il debito tributario costituente il delitto e corrispondere le sanzioni.

In tema di **prescrizione dei delitti** previsti dagli articoli da 2 a 10 del dlgs 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante fatture false o con altri artifici; dichiarazione infedele; omessa dichiarazione; emissione di fatture false, occultamento e distruzione di scritture contabili), i termini prescrizionali **sono elevati di un terzo, si è così passati dal termine ordinario di 6 anni ad 8 anni (6 anni +1/3)**.

In caso d'interruzione, che ricorre nelle ipotesi ex articolo 160 del codice di rito e anche neicasi di verbale di contestazione o dell'atto di accertamento delle relative violazioni, il termine prescrizionale sarà di 10 anni, essendo stato stabilito un aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere (8anni + un quarto).

L'allungamento complessivo dei termini di prescrizione da 7 anni e mezzo a 10 anni rappresenta un'inspiegabile inversione di tendenza rispetto alla precedente riforma penaltributaria, che volgeva a rendere omogenei i tempi di prescrizione dei delitti tributari rispetto a quelli ordinari.

La riforma ha, inoltre introdotto maggiori garanzie per i debitori in mora con fisco.

Ora, infatti, gli esattori sono tenuti ad inviare preventivamente ben due solleciti di pagamento prima di adottare azioni esecutive e cautelari nel caso in cui i crediti da riscuotere non siano superiori a 2 mila euro.

Molti, dunque, sono i rilievi critici mossi a tale riforma e per i quali si auspica in un nuovo intervento legislativo.



Il socio Mauro Lopopolo premiato a Mestre

Tra le 121 tesi partecipanti ha ricevuto il Premio Speciale "Salute".

Il giorno 25 novembre 2012 presso la sede sociale dell'Ecoistituto del Veneto, sito a Mestre (Ve), il socio Gens Nova dott. Mauro Lopopolo ha ricevuto il Premio Speciale "Salute" per l'alto valore dello studio condotto nella tesi di laurea.

Laureatosi al corso di laurea specialistica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi del Molise con la tesi sperimentale in Neurologia intitolata: "Ruolo delle neurotossine ambientali nella patogenesi delle malattie neurodegenerative: meta-analisi degli studi di associazione tra Paraquat e Morbo di Parkinson".

Tra le 121 tesi partecipanti e provenienti da laureati di tutte le Università italiane, la commissione giudicatrice, composta da docenti universitari, ha attribuito tre premi in denaro e alcuni premi speciali per categoria.

Il concorso nazionale promosso dall' "Ecoistituto del Veneto - Alex Langer" e dalla Fondazione ICU "Istituto consumatori utenti" intitolato "13° Premio per tesi di laurea - Laura Conti". Laura Conti era un medico ambientalista, scomparsa nel 1993, la quale ha dedicato la maggior parte della sua vita al tema dello sviluppo e sulla formazione di una coscienza ambientale. Le Università degli Studi del Molise, insieme a quella di Napoli sono risultate le uniche università del mezzogiorno premiate.

Lo studio sperimentale condotto dal dott. Lopopolo è consistito in una ricerca sull'associazione causa-effetto dall'esposizione ai pesticidi, in particolare al Paraquat (nome commerciale "Seccatutto") e lo sviluppo della malattia neurodegenerativa del Morbo di Parkinson, seconda malattia a livello mondiale per numerosità dopo quella di Alzheimer. Dallo studio è emerso che soprattutto

i soggetti che vivono nelle aree rurali e pertanto più esposti ai pesticidi (attraverso l'aria inspirata dopo l'irrorazione, il consumo di acqua di falda contaminata e la presenza di residui di pesticidi negli alimenti ottenuti dal raccolto), risultano essere più suscettibili allo sviluppo di tale patologia.

Pertanto attraverso questo studio si è voluto mettere in risalto che la tutela della salute dell'uomo non deve essere solo rivolta alla diagnosi precoce della malattia, quando risultano già evidenti alcuni segni e sintomi, ma ancor prima attraverso lo studio della prevenzione della salute dell'uomo, coniugando aspetti della tutela ambientale, della prevenzione nei luoghi di lavoro e della sicurezza alimentare.

Maria Teresa MISINO

Diritto di accesso alle dichiarazioni dei redditi del convivente dell'ex coniuge

L'art. 156 c.c. prevede che il Giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

La natura giuridica del dovere di contribuzione tra coniugi separati presenta definizioni controverse:

Un primo orientamento ritiene che l'assegno di mantenimento troverebbe il suo fondamento nell'affectio coniugalis, ossia nel generale dovere di assistenza ex art. 143 c.c.; altri, invece sostengono che, con la separazione, il dovere in questione subisce una sensibile trasformazione in termini di attenuazione, ridimensionamento dello stesso.

Secondo un terzo orientamento, infine, il dovere in questione sarebbe qualcosa di diverso da quello disciplinato dall'art. 143 c.c. da osservare in costanza di matrimonio: il primo presuppone una situazione di disuguaglianza a sfavore del coniuge senza mezzi, il quale necessita di un aiuto nel passaggio verso la nuova condizione di coniuge separato; la seconda, invece, presupponendo una posizione paritaria tra coniugi, dispone il dovere di entrambi a contribuire al sostentamento della famiglia (seppur, in ipotesi, con modalità diverse).

La giurisprudenza della Corte Suprema ha "sposato" (è proprio il caso di dirlo) il primo fra gli orientamenti sopra illustrati, concependo il contributo per il mantenimento come espressione di ultrattività dei doveri economici coniugali.

Presupposti perché il Giudice disponga a carico di uno dei coniugi un contributo per il mantenimento dell'altro, sono: la non addebitabilità della separazione e la mancanza di adeguati redditi propri.

Di particolare importanza sono stati gli orientamenti giurisprudenziali in merito a quest'ultimo requisito. Per la precisione, si è da tempo orientati nel senso di riferire il concetto di adeguatezza al contesto nel quale i coniugi hanno vissuto durante il matrimonio. Al riguardo la recente Cassazione, ha affermato che, una volta accertato il tenore di vita del quale i coniugi erano in grado di godere durante il matrimonio in base al reddito complessivo, occorre stabilire se, con i propri mezzi, il coniuge richiedente sia in grado di conservare quello stesso tenore di vita precedente, e solo in caso negativo valutare se tale capacità possa essere superata con il contributo dell'ex coniuge.

L'art. 156 c.c. comma 2, fa riferimento ad una serie di

"circostanze" che consentono al Giudice di tenere conto dei più svariati fattori, (quali l'assegnazione della casa coniugale, il possesso in capo a uno dei coniugi di beni di rilevante valore etc), al fine di riconoscere e quantificare l'assegno di mantenimento.

In tale contesto si inserisce la questione della incidenza e rilevanza del reddito del convivente more uxorio dell'ex coniuge.

Il Consiglio di Stato Sez. IV, il 20 Settembre 2012 ha disposto che è "illegittimo il diniego espresso dell'Agenzia delle Entrate in merito a un'istanza ostensiva tendente a ottenere copia delle dichiarazioni dei redditi del convivente more uxorio della moglie separata dell'accidente".

Tale decisione ha ad oggetto l'impugnazione di una sentenza con cui il T.A.R. aveva respinto la richiesta di accesso, presentata dal marito, alle dichiarazioni dei redditi del convivente della moglie separata del richiedente.

Il Giudice di prime cure aveva motivato la propria decisione argomentando che la circostanza per cui la moglie separata convivesse con un altro uomo, titolare di un reddito proprio, non poteva incidere sulla determinazione dell'assegno mensile spettante in virtù del decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi.

Il Consiglio di Stato, richiamando un pacifico orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione il quale statuiva che "il diritto di accesso deve prevalere sull'esigenza di riservatezza di terzi quando esso sia esercitato per consentire la cura o la difesa processuale di interessi giuridicamente protetti e concerna un documento amministrativo indispensabile a tali fini, la cui esigenza non possa essere altrimenti soddisfatta", ha individuato, invece, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla precedente Cassazione, considerato che l'accesso documentale era stato richiesto dal marito per dimostrare la capacità economica del convivente della moglie separata tale da esonerarlo dalla corresponsione dell'assegno mensile. L'esigenza di riservatezza nei confronti del convivente, pertanto, è stata superata dalla necessità del marito di difendere processualmente i propri interessi finalizzati a interrompere il versamento dell'assegno mensile di mantenimento.

Annalaura Consiglio

Ringraziandovi, ancora per i vostri contributi, cari soci, rinnoviamo l'invito a scrivere, scrivere e scrivere per rendere questa rivista ricca e unica!
rivistagensnova@libero.it

La Redazione

Periodico dell'Associazione Culturale "GENS NOVA"



Via Davanzati n. 25

70121 Bari

www.gensnova.com

Associazione Culturale GENS NOVA

